




Comune di
Solaro

PUGSS - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Regolamento





Comune di
Solaro

PGT - Piano di Governo del Territorio

Il presente documento costituisce il **Regolamento del PUGSS - Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo** del Comune di Solaro

CREDITS

SINDACO
Nilde Moretti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA E ALL'EDILIZIA PRIVATA
Maurizio Luigi Castelnovo

SETTORE TECNICO, URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
Marina di Rienzo [responsabile]
Paola Scognamiglio [collaboratrice]

SEGRETARIO COMUNALE
Sandra D'Agostino

con il supporto tecnico-operativo di

CENTRO STUDI PIM

Franco Sacchi [direttore responsabile]
Angelo Armentano [capo-progetto]
Francesca Boeri [aspetti ambientali, paesistici e VAS]
Giada Agnoli, Elena Corsi, Chiara Forlani, Alessandro Santomena,
Claudia Solarino, Marcello Uberti Foppa [consulenti esterni]

IL PROGETTISTA

Cristina Alinovi



Codice elaborato: IST_19_20_ELA_TE_02PUGSS
Data di elaborazione: dicembre 2023

INDICE

1. Premessa.....	1
2. <i>Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	2
2.1 Finalità	2
2.2 Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo	2
2.3 Ufficio di piano PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO.....	2
2.3.1 Istituzione della struttura	2
2.3.2 Funzioni tecnico - amministrative	3
2.4 Campo di applicazione	3
2.5 Soggetti coinvolti.....	4
2.5.1 Aziende Erogatrici.....	4
2.5.2 Imprese Esecutrici	4
2.5.3 Privati.....	4
2.6 Glossario	4
3. <i>TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI E RELATIVO COORDINAMENTO</i>	7
3.1 Tipologia delle opere	7
3.2 Programmazione.....	7
3.3 Conferenza dei servizi e coordinamento	7
3.4 Concessione.....	8
3.5 Procedure	8
3.5.1 Procedura ordinaria	8
3.5.2 Procedura semplificata	8
3.5.3 Procedura per interventi d'urgenza.....	9
3.5.4 Iter amministrativo	10
3.5.5 Obblighi	11
3.5.6 Decadenze	12
3.5.7 Occupazione abusiva.....	12
3.6 Esecuzione delle opere	12
3.7 Ultimazione lavori e ripristini.....	13
3.8 Sanzioni	14
3.9 Responsabilità	14
4. <i>TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI</i>	16
4.1 Procedure di presentazione e regolamento dei progetti di intervento nel sottosuolo	16
4.2 Ultimazione lavori e ripristini.....	17
4.3 Sanzioni.....	17
4.4 Responsabilità	17
5. <i>TITOLO IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE</i>	18
5.1 Spese	18
5.2 Facoltà del Comune.....	18
5.3 Sanzioni.....	18
6. <i>TITOLO V - ONERI ECONOMICI E GARANZIE</i>	20

6.1	Oneri economici	20
6.2	Garanzie e Cauzioni	22
7.	<i>TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE</i>	23
7.1	Norme tecniche	23
7.2	Normativa di riferimento	26
8.	<i>ALLEGATI</i>	28
8.1	CONCESSIONE TIPO	29
8.2	PROCEDURA ORDINARIA	33
8.2.1	Documentazione amministrativa	33
8.2.2	Documentazione tecnica	33
8.3	PROCEDURA SEMPLIFICATA	34
8.3.1	Documentazione amministrativa	34
8.3.2	Documentazione tecnica	34
8.4	PROCEDURA INTERVENTI D'URGENZA	35
8.5	INDENNITÀ	36
8.5.1	Indennità di ristoro per le aziende erogatrici di servizi	36
8.5.2	Indennità di ristoro per i soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi	36
8.5.3	Indennità di ristoro per interferenze con i trasporti pubblici	37

1. Premessa

Il Presente Regolamento¹ per la gestione dei servizi nel sottosuolo del Comune di Solaro, Città Metropolitana di Milano, è stato predisposto in attuazione del R.R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18), emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n° 26 del 12 Dicembre 2003: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche."

Il Regolamento è composto complessivamente da sei titoli:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI E RELATIVO COORDINAMENTO
3. DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI
4. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
5. ONERI ECONOMICI E GARANZIE
6. PRESCRIZIONI TECNICHE

Per quanto altro non esplicitamente indicato all'interno del presente Regolamento si rimanda:

- alle norme nazionali e regionali vigenti in materia;
- al Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n° 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n°495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i.);
- alle normative UNI-CEI;
- ai regolamenti presenti a livello comunale.

¹ Il documento è stato elaborato a partire dal Regolamento allegata al "Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo" del Comune di Solaro, predisposto dalla Società Ianomni nel novembre 2009.

2. Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Finalità

Il presente regolamento ha per contenuto:

- le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate anche con il solo termine "aziende", degli impianti sotterranei sotto elencati:
 1. Rete di approvvigionamento e smaltimento acque;
 2. Reti elettriche;
 3. Reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 4. Reti di teleriscaldamento;
 5. Reti di distribuzione del gas;
 6. Eventuali reti interrato non ancora presenti sul territorio.
- le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, "aziende" ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, di seguito denominati con il solo termine "enti", in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi preaccennati, esistenti nel territorio del Comune stesso.

Le disposizioni riguardano la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione, ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti, alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni stradali, ecc.), ad interventi straordinari che comportino l'interruzione della sede stradale per lunghezze elevate.

Il regolamento disciplina altresì la posa nelle sedi di cui al primo comma di impianti sotterranei da parte di soggetti diversi dalle "aziende" di cui sopra.

2.2 Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo

Il Comune è tenuto a redigere , un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "aziende", denominato piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (P.U.G.S.S.), che è parte del piano del governo del territorio che, dovrà inoltre attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico .

Inoltre, tutte le procedure amministrative relative alle nuove urbanizzazioni dovranno contemplare la presentazione di un progetto esecutivo di tutti i servizi impiantistici e di rete ad esse annessi.

Il presente regolamento è parte integrante del P.U.G.S.S.

2.3 Ufficio di piano PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

2.3.1 Istituzione della struttura

Il Comune, entro i termini previsti per l'adozione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), costituisce, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici interni all'Amministrazione e anche avvalendosi di organismi di supporto, l'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende Erogatrici e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 e secondo l'art. 12 del Regolamento Regionale n°3 del 28/02/2005.

L'ufficio, inoltre, deve assicurare il collegamento con il Catasto regionale infrastrutture e reti della Regione Lombardia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati.

2.3.2 Funzioni tecnico - amministrative

L'Ufficio acquisisce periodicamente - con frequenza almeno annuale – dai Gestori delle reti o dal Catasto regionale infrastrutture e reti della Regione Lombardia la cartografia ufficiale aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo i disposti della normativa di settore.

L'Ufficio di Piano predispone:

- a) i moduli della documentazione prevista per le concessioni, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri economici e le cauzioni;
- b) l'insieme delle procedure con le normative di riferimento;
- c) il coordinamento scavi, per conto delle Aziende Erogatrici, sulla base della cartografia ufficiale di cui al punto 2.3.2;
- d) il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell'anno, in collaborazione con le Aziende Erogatrici;
- e) una mappa dei "lavori in corso" nel territorio comunale.

L'Ufficio di Piano collabora con l'Ufficio Legale del Comune nella predisposizione delle convenzioni tipo e promuove iniziative per l'informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori in corso nel comune ed a quelli in programmazione.

2.4 Campo di applicazione

Tutte le infrastrutture ed i servizi presenti nel sottosuolo saranno considerati come opere di pubblica utilità ed assimilabili, a tutti gli effetti, alle opere di urbanizzazione primaria.

Il presente Regolamento disciplina quindi tutte le manomissioni del suolo pubblico nell'intero ambito territoriale del Comune di Solaro e, in particolar modo, gli interventi per:

1. Realizzazione di infrastrutture nelle aree previste dal piano;
2. Aree di nuova urbanizzazione;
3. Aree di riqualificazione urbana;
4. Aree soggette a rifacimenti e/o integrazioni dei sottosistemi esistenti secondo le disposizioni di Legge (art. 6, comma 4 e 5 della D.P.C.M. 03/03/1999);
5. L'alloggiamento nel sottosuolo dei servizi a rete quali: . acquedotti; condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane; elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali; _reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari; condotte per il teleriscaldamento; condutture per la distribuzione del gas; ed ogni altro servizio che preveda uno sviluppo a rete nel sottosuolo.

Le presenti prescrizioni integrano il vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P." (Delibera di CC.... del ..).

Il Regolamento non norma l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree.

Il Comune può concordare con le Aziende Erogatrici che gestiscono linee aeree, la posa interrata nell'ambito del proprio territorio attraverso specifiche convenzioni.

Le prescrizioni elaborate, relativamente alla sola parte delle infrastrutturazioni, non riguardano le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

2.5 Soggetti coinvolti

Nell'ambito delle attività regolamentate dalle presenti prescrizioni per le attività relative al sottosuolo comunale sono individuati i seguenti soggetti:

2.5.1 Aziende Erogatrici

Società ed Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatarie dei servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli interventi sulla reti stradali.

Le Aziende Erogatrici devono mantenere tutti i loro manufatti collocati sul suolo e nel sottosuolo stradale, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato.

2.5.2 Imprese Esecutrici

Imprese che realizzano i nuovi servizi di rete, le infrastrutture polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni sul territorio comunale.

2.5.3 Privati

Si definiscono in questa sede soggetti privati, le persone fisiche, gli Enti o le Società, che non coincidono con le Aziende erogatrici e che intervengono sul sottosuolo pubblico.

2.6 Glossario

- Aziende Erogatrici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che forniscono o gestiscono pubblici servizi.
- Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di distribuzione, realizzato in modo da consentire l'accesso all'interno per le operazioni di posa, giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l'azionamento delle apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta.
- Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con coperchio, destinato a contenere cavi.
- Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in una o più corsie.
- Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione di Energia Elettrica.
- Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di segnali di telecomunicazione.
- Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l'occupazione di suolo pubblico (stabilendo i diritti, gli obblighi e relativo canone) per l'esecuzione di opere.
- Concessionari: Aziende Erogatrici e privati.
- Concessione: provvedimento amministrativo, discrezionale, con il quale la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario e attribuisce o trasferisce poteri o facoltà nuove al richiedente. Consente l'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di opere.
- Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o dell'acqua
- Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte.

- Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l'alloggiamento di apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di utenza delle reti di distribuzione dei pubblici servizi.
- Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, che può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali banchine ecc.
- Imprese esecutrici: soggetti privati, organismi o Società che eseguono opere nel sottosuolo a titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei.
- Infrastruttura o Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): manufatto sotterraneo, conforme alla norme tecnica Uni-Cei 10029, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno tutti i servizi a rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati alle esigenze di continuità del servizio. La struttura può essere configurata come galleria sotterranea praticabile (galleria), generalmente collocata nel sottosuolo delle sedi stradali (ivi comprese le fasce di pertinenza), o come cunicolo accessibile dall'alto previa rimozione di piastre di copertura, generalmente collocato nel sottosuolo dei marciapiedi o, dove è possibile, delle fasce di pertinenza delle sedi stradali.
 - a) **Galleria:** struttura costituita da passaggio praticabile destinata alla posa di servizi a rete.
 - b) **Cunicolo:** struttura costituita da trincea o da altro passaggio non praticabile con chiusura mobile.
 - c) **Polifora:** manufatto con elementi continui (a sezione prevalentemente circolare) affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi a rete.
- Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno.
- Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla fornitura di un servizio.
- Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all'esercizio delle reti.
- Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- Occupazione permanente: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi una durata non inferiore all'anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti.
- Occupazione temporanea: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e non comportino l'esistenza di manufatti ed impianti.
- Opere di protezione: manufatti (per esempio cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall'ambiente circostante in modo tale da consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e la profondità d'interramento.
- Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, destinata alla posa di cavi.
- PGT: Piano di Governo del Territorio.
- Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l'accesso all'interno di esso, le operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi eventualmente dislocate nel pozzetto.
- Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l'estradosso della superficie esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno.
- PTM: Piano Territoriale Metropolitano.
- P.U.G.S.S.: Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo.
- Privati: soggetti privati, Enti o Società che intervengono sul suolo pubblico.

- Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello scavo.
- Richiedente: Azienda Erogatrice o privato che produce la domanda di concessione o che deve effettuare un intervento d'urgenza.
- Ripristino definitivo: l'insieme delle operazioni necessarie per riportare allo stato originario il suolo pubblico manomesso (fatte salve diverse indicazioni del Settore L.L.P.P.), assicurando in particolare la perfetta funzionalità dello stesso secondo la relativa destinazione.
- Ripristino Prowvisorio: la ricostituzione del suolo pubblico finalizzata a impedire ogni danno a persone e cose, in attesa del ripristino definitivo.
- Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.
- Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della fascia di pertinenza.
- Servizi a rete/sottoservizi: gli elementi, posizionati nel sottosuolo, degli impianti di servizi pubblici quali acqua potabile, energia elettrica, gas, linee telefoniche, fognatura, reti multimediali (cablaggio).
- Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
- Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato.
- Suolo pubblico: la superficie, comprendente il relativo soprasuolo e sottosuolo, di uso pubblico destinato a strade, aree verdi, o altre aree comunali di uso pubblico, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato da servitù di passaggio ed i tratti di strada non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada (strade private aperte all'uso pubblico) e, in generale, ogni area stabilmente adibita all'uso pubblico per qualsiasi utilizzo.
- Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al supporto discontinuo di cavi o tubi.
- Tecnologie No-Dig: tecnologie che consentono il rinnovo, l'adeguamento o la realizzazione di nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto.
- Tecnologie Trenchless: vedi tecnologie no-dig.
- Ufficio di Piano / Ufficio del sottosuolo: struttura cui sono demandate le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, le procedure di concessione e controllo degli interventi, il rapporto con i gestori e gli altri Enti e l'interlocuzione con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi secondo l'art. 19 della D.P.C.M. 03/03/1999 ed secondo l'art. 12 del Regolamento Regionale n°03 del 28/02/05.

3. TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI E RELATIVO COORDINAMENTO

3.1 Tipologia delle opere

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

- in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto marciapiedi o altre pertinenze stradali;
- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti;
- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto devono essere conformi con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti ed altresì con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, della direttiva 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata, in sede di appositi incontri, dal Comune in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende".

Le scelte tra le tre alternative tecniche di categorie standard del presente articolo sono operate in sede di conferenza dei servizi di cui ai successivi paragrafi.

3.2 Programmazione

Compete al Comune, o a soggetto da esso delegato, svolgere funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio, con esclusione degli interventi manutentivi urgenti (come meglio specificato successivamente all'interno del paragrafo al punto 3.5.3) e degli allacciamenti alle reti. La programmazione, su base possibilmente triennale, deve avere come finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno cinque anni e non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

Il Comune di concerto con gli "enti", deve, con cadenza almeno annuale, far luogo al censimento degli interventi necessari, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici pre-visti dal piano di governo del territorio e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "aziende" che dovranno presentare al Comune e/o agli "enti" predetti, in relazione alle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati, a convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli "enti" interessati e dalle "aziende", e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della Legge 241/1990 e della Legge 340/2000.

3.3 Conferenza dei servizi e coordinamento

La conferenza dei servizi deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente" e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i novanta giorni successivi alla riunione di cui al paragrafo precedente.

Nel corso della conferenza dei servizi:

- sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli "enti" e le "aziende";
- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "aziende" e la relativa programmazione;
- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al paragrafo 3.1 in base a criteri di scelta tecnico - economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze.
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

3.4 Concessione

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n°2 85 del 30/04/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Regionale n° 3 del 28/02/2005, il Comune di Solaro rilascia, nelle forme previste dalla Legge, concessioni che consentono l'attraversamento e l'uso della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi, sia aerei che sotterranei (installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova urbanizzazione; manutenzione, sostituzione e potenziamento dei sottoservizi in aree urbanizzate), ed inoltre autorizza qualsiasi opera, deposito e cantiere stradale.

3.5 Procedure

Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie e opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di conduttore di acqua, fognature, gas, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n° 26/03 e simili, deve chiedere la relativa concessione comunale, producendo istanza in bollo (D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.) indirizzata al Settore Lavori Pubblici, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende Erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili.

Il Comune deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale la data di ricevimento della domanda, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune.

La concessione dell'intervento, secondo la tipologia, segue una procedura ordinaria o semplificata, fissata dall'Ufficio.

3.5.1 Procedura ordinaria

Il richiedente che intende, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;
 - b) infrastrutturazioni con strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.) secondo la L.R. 26/03;
- dovrà produrre la domanda di concessione almeno 90 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione prevista nello specifico allegato.

3.5.2 Procedura semplificata

Il richiedente che deve:

- a) occupare o manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di opere edilizie ed opere ad esse attinenti;
- b) effettuare un intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o un nuovo allacciamento all'utenza;

presenta una domanda di concessione almeno 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, sottoscritta e completa della documentazione tecnico amministrativa prevista nello specifico allegato.

3.5.3 Procedura per interventi d'urgenza

Il richiedente che deve eseguire un intervento d'urgenza, deve segnalarlo prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio di Piano e alla Polizia Locale a mezzo fax, specificando le ragioni che rendono indifferibile l'intervento ed il tempo di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio), che non potrà essere superiore a 10 giorni.

Tale intervento è immediatamente autorizzato con l'obbligo di inizio il giorno stesso dell'invio della comunicazione fax secondo la procedura prevista nello specifico allegato.

Il richiedente deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione alle altre Aziende Erogatrici, indicate dal Comune, in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Detti interventi comprendono anche opere riferite a:

- a) rialzo chiusini;
- b) cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
- c) manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
- d) rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
- e) sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
- f) spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;
- g) posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
- h) infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;
- i) scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
- j) posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;
- k) interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi per scavi sviluppatissimi non oltre venti metri;
- l) camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 m³;
- m) allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri;

Gli interventi di cui alle lettere a, b, c, e, i, k, l, devono eseguirsi in un tempo non superiore a 48 ore. Quelli di cui alle lettere j, m, in un tempo non superiore a 72 ore e quelli sulle reti di teleriscaldamento in un tempo non superiore a 96 ore. Per gli allacciamenti alle reti di distribuzione o estendimenti che abbiano uno sviluppo superiore a 20 metri, ma inferiore a 200 metri, deve essere presentato al Comune, volta per volta, un progetto esecutivo con le indicazioni previste per procedure ordinarie descritte all'interno del paragrafo 4.5.1 del presente regolamento, cui dovrà essere unita copia della comunicazione alle altre "aziende".

Il Comune comunica all'"azienda", ove nulla osti, entro il termine di 30 giorni:

- le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservato all'approvazione del Comune, ma con interi oneri a carico dell'"azienda";
- gli oneri previsti nel presente regolamento;

- l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.

Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l'"azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

L'"azienda" è tenuta:

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

3.54 Iter amministrativo

L'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo, ricevute dal protocollo comunale la domanda di concessione e la documentazione tecnica:

- a) istruisce la pratica;
- b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi del Programma Operativo Annuale di cui al punto 3.2;
- c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.

L'Ufficio può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

L'Ufficio assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede la concessione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.

L'Ufficio, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il richiedente per una valutazione congiunta. L'Ufficio, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi (L.R. n. 1 1/02/05, L. 241/90 e s.m.i., L. n°340/00 e d.P.R. 447/98).

Sarà in ogni caso respinta la domanda irregolarmente o insufficientemente documentata.

Il richiedente può ripresentare la domanda tenendo conto dei rilievi dell'Ufficio.

Entro il termine di sessanta giorni l'Ufficio comunica al Concessionario l'avvenuto rilascio dell'atto di concessione, ovvero il diniego ed i motivi dello stesso.

L'avviso di avvenuto rilascio riporta, tra gli altri, i seguenti dati:

- l'importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento e indennizzo di cui al successivo Titolo V;
- il termine utile per il ritiro dell'atto di concessione presso l'Ufficio, trascorso il quale l'atto stesso deve considerarsi decaduto e la richiesta archiviata.

Il Comune di Solaro si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse:

- di indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
- di concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che definitiva);
- di ridurre la superficie dell'occupazione richiesta e di limitarne la durata, nonché di imporre l'esecuzione dei lavori frazionata o a piccoli tratti, come pure di non consentire il ripristino diretto a cura del Concessionario;
- di imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di due anni dal termine dei lavori;

- di richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali; qualora introvabili, simili all'esistente, di limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
- di imporre, in scavi perpendicolari all'asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in modo da evitare sobbalzi agli autoveicoli;
- di imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da concordare con il Settore Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
- di non fare eseguire (in alcuni casi particolari), il ripristino definitivo e di imporre l'esecuzione di lavori simili e per pari importo in altro luogo (ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell'intera pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell'Amministrazione Comunale).

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto; qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il Concessionario ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni (procedura ordinaria) -7 giorni (procedura semplificata) - 2 giorni (intervento d'urgenza) prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta la proroga.

L'Ufficio in seguito, valuta e, se sussistono i presupposti, autorizza la proroga.

La concessione è rilasciata in conformità alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), del Piano Territoriale Metropolitan (P.T.M.), del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e nel rispetto della programmazione comunale.

L'occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai Terzi, per effetto di disposizioni di Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.

Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.

I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l'installazione di cavi di telecomunicazione o per altri servizi a rete.

La concessione non viene rilasciata quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso ad infrastrutture di alloggiamento esistenti.

L'Ufficio produce l'atto di concessione, corredato delle prescrizioni tecniche previste nell'allegato "Norme tecniche".

3.5.5 Obblighi

Il Concessionario deve rispettare le procedure concessorie fissate ed è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti e alla presentazione delle garanzie e cauzioni.

Il Concessionario ha l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni arrecati alle strutture stradali e agli impianti presenti nelle aree di cantiere derivanti dall'esecuzione dei lavori e di ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Il Concessionario non può porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta da parte del Comune, che sarà concordata con il Concessionario stesso.

L'inosservanza del presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione, trattandosi di "uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso".

Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di rilascio della concessione, si considerano dismessi se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.

Il Comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

Sono fatte salve le prescrizioni di cui al "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per l'applicazione della relativa tassa - T.O.S.A.P." (Delibera di CC....del).

3.5.6 Decadenze

La concessione decade in presenza di:

- a) reiterate violazioni da parte del Concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di concessione;
- b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
- e) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del Concessionario, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita concessione e dal pagamento degli oneri economici richiesti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive; inoltre, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.

3.5.7 Occupazione abusiva

L'Ufficio di Piano, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, affinché l'interessato provveda entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative alla rimozione, alla custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana Locale.

3.6 Esecuzione delle opere

L'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini.

Il Concessionario, d'intesa con l'Ufficio, deve valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti gli interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini disturbo acustico per le zone interessate.

Il Concessionario prima di iniziare i lavori :

- a) richiede la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine) con il
- b) mantenimento della viabilità urbana all'Ufficio Tecnico del Traffico;
- c) presenta una copia della Concessione, richiesta di Occupazione Suolo Pubblico, eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità interessata dalla manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla Polizia Locale;
- d) provvede al pagamento della Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
- e) richiede la presa in carico dell'area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo verbale all'Ufficio.
- f) da avviso scritto all'Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori; l'avviso, da

inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che dall'Impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi, secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento, affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l'impatto con la viabilità e i costi sociali per il quartiere.

Il Concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a:

- a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette.

In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini mirate ed accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario stesso;

- b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi. Le spese di supporto sono a carico del Concessionario.

Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo variazioni in corso d'opera (che non alterano i dati fondamentali del progetto), tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall'Ufficio.

Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più Concessioni, sarà presa in carico dal primo Concessionario che richieda all'Ufficio la redazione del relativo verbale.

Nel caso in cui una nuova Concessione interessi un'area che sia già stata consegnata, il ripristino e la custodia della stessa sarà comunque in carico al Concessionario che ha sottoscritto il relativo verbale.

3.7 *Ultimazione lavori e ripristini*

Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, da avviso scritto all'Ufficio della data di ultimazione dei lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi.

La comunicazione, da inviare anche a mezzo fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall'impresa esecutrice, riportando gli estremi della Concessione, la data di fine lavori, l'Impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici.

La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino e gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione di un Verbale di Ritiro Area.

I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino provvisorio dell'area manomessa, ferma restando la responsabilità dell'area a carico del Concessionario, e siano stati consegnati all'Ufficio di Piano gli elaborati grafici in formato digitale come da indicazioni del medesimo Ufficio.

L'Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto concessorio.

In base all'art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss. mm. e ii.), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare l'esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell'esatta esecuzione del ripristino della manomissione, ed in particolare all'accertamento della natura del materiale di riempimento e della rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle Prescrizioni Tecniche allegate alla Concessione; l'onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del Concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs.

285/92 (Nuovo Codice della Strada), indipendentemente dal risultato.

In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico, le parti redigono un Verbale di Ritiro re,g; il Concessionario, qualora vengano rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni concessorie, provvede al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.

In caso di inadempimento, decorso tale termine, l'Ufficio, provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fidejussione.

La stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area determina:

- a) la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
- b) lo svincolo delle cauzioni o fidejussioni prestate.

Il Concessionario rimane inoltre responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un periodo di due anni, a partire dalla data di riconsegna dell'area al Comune (Verbale di Ritiro Area); in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del Concessionario.

I lavori di manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari nei due anni, sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel tempo strettamente necessario in rapporto all'entità del ripristino e comunque entro il tempo massimo di 30 giorni. I costi economici per tale attività, calcolati dall'Ufficio sulla base del listino prezzi della CCIAA di Milano in vigore al momento del ripristino, sono addebitati al Concessionario. Allo scadere del biennio di impegno per la manutenzione, decade ogni onerosità verso il Concessionario.

3.8 Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni contenute nella concessione, sarà soggetto alla sanzione di cui al Titolo II del Nuovo Codice della Strada. La violazione delle suddette disposizioni comporta l'obbligo della rimozione delle opere realizzate a carico e spese dell'autore delle stesse.

Per interventi completati oltre il termine prefissato nella concessione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, si applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato, da versarsi direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Il concessionario che esegue le manomissioni è tenuto, nel periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il rifacimento finale del manto stradale, ad intervenire ogni qualvolta sia segnalata la formazione di buche pericolose, cedimenti stradali e alla sistemazione dei chiusini; il mancato intervento comporterà l'applicazione di una penale di € 250,00/cad per ogni giorno di ritardo.

3.9 Responsabilità

Il Concessionario risponde per:

- a) responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
- b) eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
- c) responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.

Il Concessionario, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente l'accaduto oltre che alle Autorità competenti anche all'Ufficio di Piano per la gestione dei servizi nel sottosuolo.

A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori il Comune, con motivato provvedimento, può imporre al concessionario - ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti - il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami del Comune.

4. TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA POSA DI IMPIANTI SOTTERRANEI IN SEDE STRADALE E IN AREE DI USO PUBBLICO COMUNALI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE SOCIETA' EROGATRICI DI SERVIZI

4.1 Procedure di presentazione e regolamento dei progetti di intervento nel sottosuolo

I soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici dei servizi di cui al precedente Titolo II per la posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o aree di uso pubblico comunali e relative pertinenze devono presentare domanda al Comune per ottenere la relativa Concessione. La domanda deve contenere elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, di:

- Richiedente
- Progettista
- Direzione dei lavori
- Impresa assuntrice dei lavori

Dovranno inoltre pervenire in sede di richiesta di concessione all'Ufficio di Piano:

- Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire
- Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire
- Cronoprogramma dei lavori
- Preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento.

Qualora la domanda sia accolta, la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495.

Per quanto attiene alla esecuzione delle opere e alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 7.1 per quanto di competenza.

L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.

Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, o per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione permanente, deve essere presentata domanda al Comune con le modalità indicate precedentemente. Il Comune comunica, ove nulla osti al richiedente entro il termine di trenta giorni le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.

Il Concessionario è tenuto:

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, di concerto con la Polizia Locale, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e dei cantieri edili, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R.

16.12.1992 n. 495.

4.2 *Ultimazione lavori e ripristini*

Per quanto attiene a ultimazione lavori e ripristini, si veda quanto previsto al punto 3.7.

4.3 *Sanzioni*

Per quanto attiene alle sanzioni, si veda quanto previsto al punto 3.8.

4.4 *Responsabilità*

Per quanto attiene alle responsabilità, si veda quanto previsto al punto 3.9.

5. TITOLO IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

5.1 Spese

Le spese di seguito indicate si riferiscono a: spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade e aree pubbliche comunali e loro pertinenze.

Con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e 69 D.P.R 16.12.1992 n. 495, l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali, delle penali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze è determinato secondo gli allegati 8.5.2 ed 8.5.3.

E' corrisposta al Comune, ed è comunque a carico del concessionario per tutte le fattispecie previste dal presente regolamento, una indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere, determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nel Titolo V del presente regolamento. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee e, comunque, per la copertura di oneri che siano attinenti alla viabilità.

5.2 Facoltà del Comune

Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei concessionari.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4^o del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.

In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve dare notizia ai concessionari con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti. Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei concessionari, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono ad esclusivo carico degli stessi.

5.3 Sanzioni

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da €

1.500,00 a € 15.000,00. Il procedimento sanzionatorio è quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

6. TITOLO V - ONERI ECONOMICI E GARANZIE

6.1 Oneri economici

Gli oneri economici previsti per gli interventi e per l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale sono:

- a) gestione tecnico amministrativa della pratica;
- b) canone di occupazione del suolo;
- c) e) tariffa di uso dell'infrastruttura;
- d) d) indennizzo di civico ristoro

1. Gestione tecnico amministrativa della pratica

Sono a carico del Concessionario, a parziale copertura degli oneri sostenuti dal Comune:

- le spese di istruttoria, di procedure tecnico amministrative e di concessione;
- le attività specialistiche che i tecnici dell'Ufficio svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori.

Gli oneri per tali attività, computati sulla base delle tariffe professionali vigenti, sono fissati dall'Ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornati annualmente.

In assenza di nuove deliberazioni, gli oneri economici vigenti vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Canone di occupazione del suolo

1. Il Comune ai sensi dei D.Lgs. n° 503/96 e n° 446 /97, stabilisce il canone che deve essere corrisposto per:

- a) occupazione permanente del suolo-sottosuolo pubblico.

Il Concessionario deve corrispondere il canone per l'occupazione permanente del sottosuolo, soprassuolo stradale e urbano, secondo il Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi una durata non inferiore ad un anno e che comportano l'esistenza di manufatti ed impianti;

- b) occupazione temporanea di strade, spazi ed aree pubbliche.

Il Concessionario deve corrispondere il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico nei modi e nella misura previsti dal Regolamento Comunale vigente.

In tal senso sono temporanee le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

Il canone viene versato al Comune, o diversamente secondo le indicazioni riportate nelle convenzioni.

3. Tariffa per l'uso delle infrastrutture

Il Comune definisce le tariffe per l'uso delle infrastrutture polifunzionali di proprietà comunale (L.R. n°26/03 e Direttiva 03/03/1999).

Tali tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Indennizzo di civico ristoro

1. Principi fondamentali

L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o, comunque, collegata

alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve. Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

2. *Determinazione delle indennità e ambito di applicazione*

L'indennità di civico ristoro è dovuta per tutti gli interventi che comportino scavi e/o manomissione delle suolo/sottosuolo comunale. Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- a) degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
 - b) degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
 - c) oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico.
- I. Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.
 - II. Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.
 - III. Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:
 - i. dell'aumento delle prestazioni richieste:
 - a. Al Corpo di Polizia locale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;
 - b. Ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza

- ii. dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
- iii. dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
- iv. di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

La somma forfetaria individuata in relazione ai punti **I)-II)-III)** è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

3. Modalità di determinazione

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce una somma forfetaria nel rispetto dei criteri sopra indicati. Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del concessionario. La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione si applicano gli importi definiti negli allegati ai punti 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.

6.2 Garanzie e Cauzioni

1. Il Concessionario, come previsto dall'art 27 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio della concessione, presterà idonea cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia della corretta esecuzione delle opere, dei riempimenti e ripristini eventualmente non effettuati a perfetta regola d'arte e/o non rispondenti alle prescrizioni impartite, nonché degli eventuali danni arrecati nel corso dei lavori.

L'importo sarà fissato dall'Ufficio in base alle dimensioni dello scavo ed alle condizioni dei luoghi manomessi (pavimentazione esistente); tale importo sarà determinato sulla base del costo reale del relativo ripristino per ogni m² di pavimentazione, con riferimento al listino della C.C.I.A.A. di Milano vigente al rilascio della Concessione.

Il deposito cauzionale, a favore del Comune, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

2. Al Concessionario è data la possibilità di provvedere a uno o più versamenti cumulativi semestrali o annuali, calcolati sulla base della programmazione dei lavori, anche se, sulle singole concessioni, sarà sempre indicato l'importo del deposito cauzionale, a garanzia del corretto ripristino, inerente al lavoro specifico; in tal caso potrà essere presentata apposita cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata a favore del Comune di Solaro, da parte di primario istituto (per l'importo stabilito dall'Ufficio sulla base dell'entità delle manomissioni effettuate nell'anno precedente) che dovrà essere annuale e quindi riferirsi ai lavori svolti nello stesso anno.

La garanzia fideiussoria deve essere ripristinata nel suo ammontare nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune.

3. La fideiussione o cauzione resterà vincolata fino alla stesura e sottoscrizione del Verbale di Ritiro Area.

7. TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE

7.1 Norme tecniche

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di m 1,00 misurata dall'estradosso dei manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima è ridotta a m 0,60.
2. Il Concessionario dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità.
3. Il Concessionario deve assumere notizie da chi di dovere circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, ecc.) e nel sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario. Se necessario, il Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali grafici e fotografie, a spese del Concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare, le linee che alimentano la pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione.
4. Il suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione dell'area stessa. È vietato pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature (quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo esplicita richiesta e rilascio di autorizzazione.
5. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi nel caso in cui l'area interessata dai lavori non sia opportunamente delimitata.
6. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili, per cesate, assiti, ponti per fabbricare, ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno o apposite basi.
7. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle acque piovane di rifiuto. Si dovranno impiegare tubazioni per convogliare tali acque alla più vicina immissione in fognatura.
8. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo.
9. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione veicolare e pedonale.
10. I materiali riutilizzabili e non più impiegabili nei ripristini dovranno essere portati a spese del Concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari della Area Servizi Tecnici dovranno essere portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche autorizzate.
11. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, prima

di dare corso ai lavori il Concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana.

12. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere ottenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 100,00, salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari della Concessione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso al Gestore del Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia della sede stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzzeria, avente una larghezza minima di m 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di m 0,80 da ambo i lati del cordato e ad una profondità di m 1,30 dalla cunetta, salvo impossibilità tecnica. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di m 2,00 dalle alberature esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del tappeto erboso mediante apposita seminazione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere all'accurato sollevamento ed al loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili.

13. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate:

- a) Il taglio del manto stradale dovrà essere eseguito con apposita apparecchiatura
- b) Tutto il materiale proveniente dallo scavo dovrà essere allontanato
- c) Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm 50, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale misto naturale di cava miscelato
- d) Sopra la massiciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo compreso di cm 12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno spessore superiore, il ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente
- e) Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 50 cm su entrambi i lati
- f) Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla superficie fresata, ed accuratamente ripulita, di emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq
- g) Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a lavori ultimati dovrà risultare regolare, senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le pendenze trasversali e longitudinali della via
- h) In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale
- i) Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del lastricato

che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato.

14. Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta:
 - a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - b) Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato opportunamente livellato e costipato.
15. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi autobloccanti di calcestruzzo:
 - a) Sollevamento degli elementi autobloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere
 - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
 - d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10
 - e) Messa in opera degli elementi autobloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione degli elementi ammalorati
 - f) Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra
 - g) Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta
 - h) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.
16. Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo:
 - a) Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della caldana per l'intera larghezza del marciapiede.
 - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
 - d) Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm 10
 - e) Realizzazione di giunti di dilatazione ogni 2-3 m mediante posa di idoneo elemento in PVC
 - f) Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone.
17. Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati:
 - a) Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia una larghezza inferiore a m 1,50
 - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
 - d) Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10
 - e) Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiede, qualora questi abbia un larghezza inferiore a m 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il sormonto dovrà essere di cm 50 sul lato verso il cordolo, mentre sull'altro lato dovrà essere steso sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona.
18. Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta:
 - a) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - b) Ricostruzione della massicciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava compresso.
19. Prescrizioni per scavi su selciato:
 - a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo
 - b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
 - c) Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra.

20. Prescrizioni per scavi su porfido:

- a) Sollevamento accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo
- b) Reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 13 b) e c)
- c) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana
- d) Caldana in calcestruzzo RCK250, spessore cm 20
- e) Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di sabbia e cemento di cm 8/10 battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiaccia di sabbia e cemento.

21. Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con il Settore Tecnico Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori.

22. Il Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di deformazione della massiciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario.

23. Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica durante l'esecuzione dei lavori.

24. Il Concessionario, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più assoluta tempestività.

25. Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle leggi n.1150/1942, n.10/1997, n. 493/1993, e modifiche ed integrazioni ed altresì alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali.

26. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi.

27. Il Concessionario, per i lavori che non siano di semplice manutenzione e di durata non superiore alle 96 ore, dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, di dimensioni non inferiori a 120 x 70 cm, portante le seguenti indicazioni:

- a) Descrizione dei lavori
- b) Nominativo del Concessionario
- c) Nominativo del Direttore Lavori
- d) Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- e) Inizio e termine di esecuzione dei lavori
- f) Estremi del provvedimento autorizzativo.

7.2 Normativa di riferimento

- Direttiva 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici";
- Legge Regionale n° 26 (12/12/03) "Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo";
- Regolamento Regionale n° 3 (28/02/05) "Criteri guida del P.U.G.S.S. comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n°26";
- Legge Regionale n° 12 "Legge per il governo del territorio" (11/03/05) e s.m.i.;

- Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n°285 del 30/04 /92);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- D.M. del 24/11/84 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- Decreto 16 novembre 1999 "Modificazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- Legge 7 agosto 1990, n° 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge 24 novembre 2000, n° 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi";
- L.R. 1 febbraio 2005, n°1
- Legge n° 15 del 2005 Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, eone ernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- Legge 31 luglio 1997, n° 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- D.Lgs. n°81 (9/4/2008);
- D.Lgs n°267 (18/8/2000 T.U.E.L. e s.m. e intr.);
- R.R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18).

Norme Uni/Cei:

- Norme UNI/CEI 70029 "Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo Criteri generali e di sicurezza";
- Norme UNI/CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei. Criteri generali di posa";
- Norma UNI-CEI 10576 "Protezione delle tubazione del gas durante i lavori del sottosuolo";
- Norma UNI EN12889 "Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e smaltimento liquami"

8. ALLEGATI

8.1 CONCESSIONE TIPO

COMUNE DI SOLARO

CONCESSIONE TIPO

(punto 2.4 del Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo di impianti
tecnologici)

N. REP. N. P.G.

Concessione a

.....

Per attraversamento ed uso di sede stradale comunale e relative pertinenze
nell'ambito della realizzazione del progetto "*"

Fra

Il COMUNE DI SOLARO, di seguito denominato per brevità "Comune".

Codice fiscale e partita I.V.A.

e

la Azienda ".....

di seguito denominata per brevità "Azienda" con sede legale a* in

via *....., iscritta nel Registro

delle Imprese di *....., Tribunale di *.....,

rappresentata da *.....,

nato a *....., il*....., in forza di*.....

....., Codice Fiscale*.....e

Partita I.V.A. *.....

Premesso

Che l'"Azienda" ha inoltrato domanda al Comune per l'attraversamento ed uso di sede stradale comunale e relative pertinenze, corredata dalle indicazioni e documentazioni previste dall'art. 3.4 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici;

ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

All'"Azienda" è concesso di porre in essere canalizzazioni e manufatti nelle sedi e secondo il tracciato evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le lettere * per costituirne parte integrante e sostanziale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dall'esecuzione delle opere, nonché da occupazioni e depositi comunque autorizzati.

ART. 2

Le opere per la costruzione e manutenzione di quanto sopra indicato all'art.1 sono desumibili dalla relazione tecnica e dal progetto esecutivo depositati agli atti del Comune. Tutti i lavori occorrenti sono eseguiti a totale cura, spese e responsabilità dell'"Azienda" con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e sotto la sorveglianza del Direttore Lavori indicato dall'"Azienda" e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche allegate al presente atto. L'"Azienda" assume inoltre l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate, alle occupazioni o ai depositi autorizzati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune ha la facoltà di intervenire d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'"Azienda" per le spese sostenute, ogni qualvolta quest'ultima non osservi esattamente o rifiuti di osservare le prescrizioni impartite dai competenti uffici in merito agli interventi di ripristino necessari.

ART. 3

Il tracciato delle canalizzazioni ed il posizionamento dei manufatti può subire modeste variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Tali variazioni, che devono essere concordate preventivamente con il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune in base alle esigenze che potranno sorgere in sede di esecuzione dei lavori, devono essere riportate nelle tavole di progetto prima dell'esecuzione delle operazioni di collaudo provvisorio.

ART.4

I lavori di scavo e ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art.21 del D.lg 30A 92 n.285 ed artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive modificazioni ed integrazioni. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità l'"Azienda" deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

ART.5

I lavori devono iniziare non oltre i sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al secondo

comma dell'art. 6 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, salvo diversa intesa con il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune, ed essere ultimati entro i successivi* giorni, secondo il programma temporale indicato nella relazione tecnica e nel progetto esecutivo. In caso di successivi lavori di manutenzione delle opere realizzate comportanti la necessità di manomissione di suolo pubblico, l'"Azienda" deve preventivamente chiedere la prescritta autorizzazione al Comune. L'"Azienda" conferma di aver preso gli opportuni contatti con le altre aziende in merito agli interventi da eseguire al fine anche di coordinarli sotto il profilo della sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008.

ART. 6

Nel caso in cui per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali ecc. il Comune richiedesse all'"Azienda" di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti dei manufatti o della canalizzazioni in questione, l'"Azienda" stessa è obbligata a provvedervi a sua cura e spese entro il termine che sarà indicato dal Comune, attenendosi alle norme di cui al presente atto e senza avanzare pretese di indennizzo.

ART. 7

Il presente atto non esonera l'"Azienda" dell'ottenere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, le prescritte autorizzazioni edilizie.

ART. 8

Il Comune riconosce che i manufatti realizzati e le opere accessorie sono di proprietà dell'"Azienda". L'"Azienda" si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento .

ART. 9

L'"Azienda" si impegna ad esporre un cartello, per ciascun senso di marcia della strada, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione, ben visibile, di dimensioni non inferiori cm 120 x 70, recante le seguenti indicazioni:

- COMUNE DISOLARO
- Descrizione dei lavori
- Nominativo del committente
- Nominativo del Direttore Lavori e numero telefonico per la reperibilità
- Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- Inizio e termine di esecuzione lavori
- Estremi del provvedimento autorizzativo
- Estremi dell'ordinanza di limitazione del traffico.

L'"Azienda" deve comunicare data di inizio e di fine lavori al Settore Tecnico Lavori Pubblici ed al Settore Polizia Locale del Comune. L'"Azienda" si impegna a provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale e sue pertinenze derivanti dalle opere eseguite, i quali si dovessero verificare entro i successivi due anni dalla data di fine lavori, intervenendo con assoluta tempestività. L'"Azienda" per tutta la durata della concessione si impegna a provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione programmata dei propri manufatti nonché alla eliminazione di eventuali vizi occulti. L'"Azienda", a sua cura e spese, anche a richiesta del Comune, si impegna a provvedere a porre in essere tutte le modifiche e le opere necessarie per eliminare ogni causa di pericolo e/o danno derivante dai manufatti di cui al presente accordo.

ART. 10

Salvo quanto previsto al precedente art. 6, la presente concessione ha la durata di anni ventinove decorrenti dalla data di cui al precedente art. 5, primo comma, relativamente all'inizio dei lavori.

ART. 11

L'"Azienda" si impegna a versare al Comune quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, relativamente a spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'occupazione temporanea e permanente di strade e aree pubbliche comunali e loro pertinenze nonché per indennità a titolo di civico ristoro. L'"Azienda" si impegna altresì a versare le somme di cui sopra nei termini indicati nella deliberazione della Giunta Comunale precitata.

ART. 12

Tutte le spese di stipulazione, bollo e registrazione relative al presente atto sono a carico dell'"Azienda". Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - punto 2 - della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto, unitamente agli Allegati

Per l' "Azienda"

Per il COMUNE DI SOLARO

*

P.S.: la presente concessione tipo deve essere completata da parte dell'"Azienda" in tutte le parti indicate con *.

8.2 PROCEDURA ORDINARIA

8.2.1 Documentazione amministrativa

La domanda di concessione, da presentare in bollo, va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni:

- a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. IVA, legale rappresentante);
- b) progetto con la documentazione tecnica prevista;
- c)
- d) ubicazione esatta del tratto di area stradale o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura (lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile);
- e) oggetto e durata dell'occupazione, nonché descrizione dell'opera che si intende eseguire e modalità d'uso;
- f) scopo dell'occupazione, che non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle Leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali.

8.2.2 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione, in triplice copia cartacea ed elettronica, consiste in:

- a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione in formato cartaceo ed elettronico;
- b) elaborati grafici (su base aerofotogrammetrica georeferenziata e su base ortofoto), riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, formato DWG o MXD o SHP riportanti:
 - planimetria generale a livello comunale (scala 1:5.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che no-dig;
 - elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e modalità d'intervento;
 - particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o superiori.
- c) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche etc.) per scavi superiori ai 2 metri dal piano campagna;
- d) documentazione fotografica adeguata;
- e) eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore.

Per gli operatori di telecomunicazioni va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art. 4, primo comma della L. n°249 del 31/07/1997.

8.3 PROCEDURA SEMPLIFICATA

8.3.1 Documentazione amministrativa

La domanda di concessione da presentarsi in bollo, va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni:

- a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. IVA, legale rappresentante);
- b) progetto con la documentazione tecnica prevista;
- c) ubicazione esatta del tratto di area stradale o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura (lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile);
- d) oggetto e durata dell'occupazione, nonché descrizione dell'opera che si intende eseguire e modalità d'uso;
- e) scopo dell'occupazione, che non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle Leggi e dai regolamenti sia nazionali che locali.

8.3.2 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione in triplice copia cartacea consiste in:

- a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione;
- b) elaborati grafici (su base aerofotogrammetrica georeferenziata e su base ortofoto), riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, formato DWG o MXD o SHP riportanti:
 - planimetria del progetto da eseguire (scala 1:1000 - 1:500), con relative sezioni e modalità d'intervento;
 - documentazione fotografica adeguata.
- c) eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o necessari per legge (Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

Per gli operatori di telecomunicazioni va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della L. 31/7/1997, n°249.

8.4 PROCEDURA INTERVENTI D'URGENZA

1. Nel caso di guasti che necessitano un intervento urgente di riparazione (fughe di gas o acqua, ripristino di scarichi fognari, interruzioni linee I.P., B.T., M.T., A.T., guasti alle linee telefoniche e multimediali) il richiedente (Azienda Erogatrice o privato interessato) ha l'obbligo di darne immediata comunicazione tramite fax, all'Ufficio e alla Polizia Locale.
2. Nella comunicazione dovrà essere indicata chiaramente la località, la data di inizio e la durata presunta dell'intervento, il tipo di suolo da manomettere, l'impresa esecutrice dei lavori, il nominativo ed il recapito telefonico dei responsabili dell'impresa e del richiedente.
3. L'Ufficio provvederà in ogni caso ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza; in caso negativo la manomissione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.
4. Successivamente all'esecuzione del ripristino definitivo del suolo manomesso, dovrà essere data comunicazione all'Ufficio e alla Polizia Locale.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada; è inoltre fatto obbligo tassativo di rispettare tutte le Norme tecniche (paragrafo 7.1 del presente Regolamento).
6. A decorrere dalla data inizio lavori e per tutta la durata dei lavori stessi il richiedente si assume l'onere della custodia dell'area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto stabilito dall'art 2051 del Codice Civile, e si impegna al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito dei lavori in argomento.
7. Per quanto concerne l'ultimazione dei lavori e la verifica dei ripristini provvisori e definitivi, si farà riferimento a quanto stabilito nel Regolamento.

8.5 INDENNITÀ

8.5.1 Indennità di ristoro per le aziende erogatrici di servizi

Per le aziende erogatrici di servizi si determina l'applicazione dei seguenti importi:

- a) Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con concessione
- I. Spese di sopralluogo e di istruttoria per il rilascio delle concessioni pari ad € 0,60 per metro lineare di scavo.
 - II. Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della concessione, salvo che non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, pari a 1/20 dell'importo delle opere edili; da versarsi in denaro, in titoli, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito al termine della concessione.
 - III. L'importo delle penali per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00
 - IV. L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a m 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 m, e pari a € 33,00 per ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 m. Per interferenza con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata al successivo punto 7.5.3.
- b) Manomissione di suolo pubblico autorizzate con comunicazione di cui al precedente paragrafo 3 punto 3.5.3 del Regolamento
1. Spese di sopralluogo ed istruttoria per il rilascio della comunicazione autorizzativa pari a € 95,00.
 2. Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori in 1/10 dell'importo delle opere edili, da versarsi in denaro, titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito dopo il collaudo.
 3. L'importo delle penali per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00.
 4. L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per gli interventi con uno sviluppo superiore a m 20,00 ma inferiori a 200,00 m come stabilito al punto 2.4.
 5. Indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per ogni intervento manutentivo ed urgente con sviluppo inferiore a m 20,00 pari a € 110,00. L'indennità potrà essere corrisposta anche in forma forfettaria in un'unica soluzione all'inizio di ogni annualità o in due rate semestrali. Per interferenze con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata al successivo punto 8.5.3.

8.5.2 Indennità di ristoro per i soggetti diversi dalle aziende erogatrici di servizi

Per i soggetti diversi dalle aziende erogatrici di Servizi si determina l'applicazione dei seguenti importi:

- a) Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con convenzione
- I. Spese di sopralluogo e di istruttoria per la stipula della convenzione pari a € 1,10 per mdi scavo.
 - II. Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della convenzione, pari a 1/10 dell'importo delle opere edili, da versare in denaro, in titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa che verrà restituito al termine della convenzione.
 - III. Penale per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00.
 - IV. L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza fino a m 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 m, pari a € 33,00/ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 m.. Per interferenze con il trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata al successivo punto 7.5.3.

- b) Manomissioni di suolo pubblico autorizzate con comunicazione per interventi inferiori a m 10,00 di scavo, di cui al punto 3.1 del presente regolamento
- I. Spese di sopralluogo e di istruttoria e di indennità di civico ristoro pari a complessivi € 150,00. Per interferenze col trasporto pubblico l'indennità di civico ristoro è maggiorata di quella indicata al successivo punto 7.5.3.
- II. Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici al momento del rilascio della comunicazione autorizzativa in base all'entità dell'intervento ed alla tipologia delle pavimentazioni interessate.

8.5.3 Indennità di ristoro per interferenze con i trasporti pubblici

Nelle ipotesi in cui la posa, nonché la manutenzione e qualsiasi intervento su impianti tecnologici nel sottosuolo o altro intervento su suolo pubblico, incidano sull'ordinario esercizio delle linee di area urbana di trasporto pubblico, l'indennità di civico ristoro di cui ai precedenti punti, dovuta dal concessionario e/o gestore del servizio tecnologico stesso o dai soggetti diversi che intervengono direttamente è maggiorata di quanto di seguito indicato.

L'indennità non è dovuta quando gli interventi sono propedeutici alla esecuzione di opere comunali, sono eseguiti nell'ambito di un cantiere relativo ad opere comunali o sono determinati da esigenze dirette del Comune.

L'indennità è comprensiva degli oneri indiretti per eventuali modifiche delle linee di pubblico trasporto e predeterminata sulla base dei criteri e parametri di seguito precisati:

1. Indennità giornaliera per interruzioni o deviazioni (a seguito di ordinanza)

L'indennità è corrisposta per ogni fermata di ogni linea per ogni giorno o frazione di giorno in cui viene attivata una deviazione o limitazione di percorso al servizio di trasporto. La valorizzazione viene calcolata con la seguente formula sulla base dei dati consuntivi riferiti all'ultimo bilancio approvato.

CE-CPE

$$\text{Indennità} = \frac{\text{CE-CPE}}{\text{gg} \times \text{nf}} \times \text{a}$$

Dove:

CE = costo di esercizio

CPE = contributi pubblici per l'esercizio

gg = giorni/anno (365)

nf = numero totale fermate

a = coefficiente correttivo (pari a 2) che tiene conto dei danni indiretti

2. Indennità giornaliera per perturbazioni al normale svolgimento del servizio

L'indennità è corrisposta per ogni corsa del servizio di trasporto che subisce un rallentamento a causa di ostacolo provocato da lavori sulla sede stradale per l'effettiva lunghezza del cantiere, calcolata sulla base dei dati consuntivi riferiti all'ultimo bilancio approvato con la seguente formula:

$$\text{Indennità} = \frac{\text{CE-CPE}}{\text{p1}} \times \text{c1}$$

Dove:

CE = costo di esercizio

CPE = contributi pubblici per l'esercizio

p1 = percorrenza annuale chilometrica

c1 = numero corse / giorno transanti per il tratto interessato dai lavori

3. Valorizzazione servizi aggiuntivi

Nell'ipotesi di istituzione di servizi aggiuntivi (servizi, navette, bussola ecc.), la valorizzazione verrà effettuata sulla base dei costi effettivi di esercizio, derivanti dalla seguente valutazione:

$$\text{Costo} = \text{C1 KmEff} + \text{C2} \times \text{OreEff}$$

Dove:

C1 = costo di servizio al Km (costi relativi al rotolamento)

C2 = costo esercizio per ogni ora prestata (costi relativi al personale)

KmEff = chilometri effettivamente sviluppati dal servizio aggiuntivo (n° corse x lunghezza)

OreEff = ore di esercizio previste dal servizio aggiuntivo

COMUNE DI SOLARO
Settore Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata

Elaborazione curata da
CENTRO STUDI PIM

SITO WEB
<http://pgtsolaro.altervista.org>